



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

(Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 09/05/2022)

Art. 1 – Norme di funzionamento

Art. 2 – Convocazione

Art. 3 – Ordine del Giorno

Art. 4 – Adempimenti preliminari

Art. 5 – Il verbale della riunione

Art. 6 – Modalità generali di svolgimento della riunione

Art. 7 – Votazioni in forma palese

Art. 8 – Approvazione e pubblicità del presente Regolamento

Art. 1 - Norme di funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio di Gestione è disciplinato dalle leggi vigenti, dallo Statuto della Fondazione e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle riunioni si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente della Fondazione.

Art. 2 – Convocazione

1. Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, come previsto dallo Statuto e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. In caso di pari anzianità deciderà la sorte.
2. Il Consiglio di Gestione è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente e di iniziativa di quest'ultimo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) o con altre modalità anche telematiche che garantiscano, comunque, la conoscenza dell'avvenuta ricezione dell'avviso, da recapitarsi a ciascun consigliere almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica scelto all'atto della nomina.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene con comunicazione e-mail o altra modalità, inviata con 24 ore di preavviso.
4. Se richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio di Gestione entro 6 (sei) giorni dalla richiesta.
5. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - la data e l'ora di convocazione della riunione;
 - il luogo in cui si svolge la riunione, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
 - l'ordine del giorno;
 - le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o in ordine allo svolgimento della riunione.
6. Le riunioni in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla data indicata nella convocazione per la riunione di prima convocazione.

7. Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Gestione si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti i Consiglieri in carica e può legittimamente deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.
8. È possibile tenere le riunioni con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
 - dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 3 – Ordine del Giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna riunione del Consiglio di Gestione costituisce l'Ordine del Giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'Ordine del Giorno spetta al Presidente della Fondazione e ai componenti del Consiglio di Gestione.
3. Spetta al Presidente della Fondazione stabilire l'Ordine del Giorno.
4. L'Ordine del Giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.

Art. 4 - Adempimenti preliminari

1. Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale.

2. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti nominati.
3. All'inizio della riunione, concluse le formalità preliminari, il Presidente della Fondazione effettua eventuali comunicazioni proprie e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse.

Art. 5 - Il verbale della riunione

1. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Gestione è l'atto che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, del Consiglio di Gestione.
2. Alla sua redazione provvede la persona all'uopo designata dal Presidente.
3. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale, che ne lascino immutati tutti i contenuti sostanziali.
4. Il verbale della riunione, trasmesso ai componenti del Consiglio di Gestione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Gestione.

Art. 6 - Modalità generali di svolgimento della riunione

1. Gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'ordine di convocazione. Le proposte di modifica dell'ordine di trattazione possono essere avanzate sia dal Presidente della Fondazione, sia dai Consiglieri e, ove nessuno vi si opponga, le proposte si intendono accettate. Nel caso contrario la proposta è messa in votazione.
2. I Consiglieri che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alle eventuali votazioni sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi, previa dichiarazione e verbalizzazione dell'astensione a causa di conflitto di interesse.
3. Alle riunioni possono assistere il Direttore, i dipendenti della Fondazione o esperti esterni, solo dietro autorizzazione o invito del Presidente.
4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio di Gestione se alla riunione non è presente il numero legale stabilito dallo Statuto.
5. Il numero legale dei componenti deve sussistere non solo all'inizio della seduta ma anche al momento della votazione.

Art. 7- Votazioni in forma palese

1. L'espressione del voto dei membri del Consiglio di Gestione è effettuata, normalmente, in forma palese. Nelle votazioni in forma palese i membri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente della Fondazione pone ai voti la decisione proposta, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Terminata la votazione, il Presidente della Fondazione ne proclama l'esito.
4. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti, ove non espressamente prevista una diversa maggioranza. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, di chi ne fa le veci.
5. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Art. 8 - Approvazione e Pubblicità del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri del Consiglio di Gestione della Fondazione e può essere modificato con le modalità prescritte dallo Statuto.
2. Esso entra in vigore dal giorno successivo alla data di approvazione.
3. Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web della Fondazione.